

124/3-13

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

24 OTTOBRE 2013

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta d'urgenza del **24 Ottobre 2013**, alle ore **18,30** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Daniele VALLE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, CASCIOLA, DANIELE, DONNA, GENINATTI TOGLI, GRASSANO, IANNETTI, MAGAZZU', MAGGIORA, MILETTO, NOCETTI, OLMEO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, STEFANELLI, TORCHIO e TROISE.**

In totale, con il Presidente, n. 22 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **BELLO, FURNARI e STALTERI**

Con l'assistenza del Segretario **Dr. Francesco DANTE**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA CONSILIARE AVENTE PER OGGETTO: «APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 337: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI N. 161, 264 E 352»

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA CONSILIARE AVENTE PER OGGETTO: «APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 337: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI N. 161, 264 E 352».

Il Presidente VALLE, riferisce:

Con nota del 2 ottobre 2013 prot. n. 1260, l'Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale ha trasmesso copia della proposta di deliberazione n. mecc. 2013 04408/002 avente per oggetto "Applicazione del Regolamento Comunale n. 337: Modifiche ed integrazioni ai Regolamenti Comunali n. 161, 264 e 352".

Con deliberazione n. ord. 84 del 28 giugno 2010 (n. mecc. 2009 01905/002) il Consiglio Comunale approvava il Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili, n. 337.

In ottemperanza al citato Regolamento il Comune (articolo 1 comma 2) è ora chiamato "a tutelare le unioni civili, al fine di superare le situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio".

In particolare il Regolamento (articolo 1 comma 3) individua alcune "aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari": casa; sanità e servizi sociali; giovani, genitori e anziani; sport e tempo libero; formazione, scuola e servizi educativi; diritti e partecipazione.

Il citato Regolamento impone inoltre che gli atti dell'Amministrazione (articolo 1 comma 4) debbano "prevedere per le unioni civili le condizioni di accesso, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale".

Un'analisi dei Regolamenti Comunali che incidono sulle richiamate aree tematiche prioritarie ha evidenziato la necessità di procedere, al fine di rispettare quanto disposto dal Regolamento n. 337, a poche e mirate modifiche nonché integrazioni regolamentari, visto e considerato che la maggiore parte dei Regolamenti Comunali non pongono limiti di accesso sulla base della tipologia giuridica sottesa ai diversi nuclei familiari.

Il primo ambito prioritario è quello della casa, cui si riferiscono i Regolamenti Comunali n. 161 (Regolamento per l'uso degli alloggi e dei servizi di edilizia residenziale pubblica di

priorità della Città) e n. 352 (Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa). Entrambi i citati Regolamenti fanno riferimento nei rispettivi articolati a non meglio specificati "nuclei familiari", rendendo suscettibile di diverse interpretazioni la definizione della platea di accesso. In ottemperanza al richiamato Regolamento n. 337 si rende quindi necessario procedere alla specificazione per la quale si devono intendere come "nuclei familiari" anche le famiglie anagrafiche basate su vincolo affettivo, ossia le unioni civili così come previste dal Regolamento in oggetto.

Nel caso del Regolamento Comunale per l'uso degli alloggi e dei servizi di edilizia residenziale pubblica di proprietà della Città n. 161 occorre integrare l'articolo 9 (Validità del Regolamento) con il seguente comma:

"4. Ai fini del presente Regolamento, e in particolare dell'articolo 2 comma 1 numero 1, si intendono come "nuclei familiari" anche le Unioni civili così come previste dal Regolamento n. 337 e s.m.i. della Città di Torino".

Per quanto concerne il Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa n. 352, che richiama in più punti il concetto di "nucleo familiare", occorre integrare il medesimo con un ulteriore articolo:

"Articolo 24 – Nuclei familiari.

Ai fini del presente Regolamento, con riferimento anche a quanto previsto dall'articolo 12, si intendono come "nuclei familiari" anche le Unioni civili così come previste dal Regolamento n. 337 e s.m.i. della Città di Torino".

Il secondo ambito in cui l'applicazione del Regolamento n. 337 prevede una modifica regolamentare si riferisce al servizio mortuario e dei cimiteri, la cui organizzazione risponde a quanto disposto dall'omonimo Regolamento n. 264. Occorre infatti provvedere, nei limiti e nel rispetto delle previsioni di legge, a garantire l'accesso per i conviventi in unione civile sia alle facoltà di disporre della salma (articolo 4), sia per quanto concerne l'ammissione alla sepoltura (articolo 61), ai cimiteri cittadini (articolo 30) ed alle concessioni di sepoltura (articolo 56).

La materia lascia un ampio margine di intervento al relativo Regolamento, poiché il legislatore, con il DPR 285/1990, ha normato solo alcuni aspetti della stessa, delegando i regolamenti comunali a definire alcuni aspetti specifici (soprattutto per quanto riguarda l'ammissione alla sepoltura).

In merito all'articolo 4 (Facoltà di disporre della salma e dei funerali) non esiste una precisa disposizione di legge, ma la giurisprudenza ha ormai stabilmente interpretato per analogia l'articolo 79 del citato DPR (che norma la cremazione), definendo come prioritario il criterio del rispetto della volontà del defunto in qualunque forma espressa e indicando, in difetto di questa, chi sono i congiunti che possono disporre della salma.

Per quanto il Regolamento non possa modificare tale ordine (definito in: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti), il principio del rispetto della volontà del defunto (affermato dalla giurisprudenza ma privo di una precisa definizione di legge) può essere interpretato non solamente nel senso della disposizione della salma pre-definita dal

defunto, bensì della possibilità che la volontà del defunto individui la/e persona/e che dovrà/anno disporre della salma. Tale interpretazione, coerente con le norme di legge, garantirebbe ai cittadini il diritto a decidere chi disporrà della propria salma, consentendo in tal modo che ai vincoli affettivi in qualunque forma espressi (a partire dalle famiglie anagrafiche basate su tale vincolo) venga attribuito un valore soggettivo dai singoli cittadini).

Si tratta dunque di integrare il comma 1 (che recita: “Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge”) inserendo al termine della stesso la dicitura: “anche in termini di individuazione della persona che disporrà della salma e dei funerali”.

In merito all’articolo 30 (Ammissione nei Cimiteri Cittadini) occorre prevedere che anche i conviventi dei caduti tumulati nei Sacrari del Cimitero Monumentale possano ottenere la sepoltura in quel Cimitero. Si tratta di inserire al comma 4 tra “del coniuge” e “e dei familiari” la dicitura:

“, del convivente”.

Per quanto concerne l’articolo 56 (Criteri generali di concessione) si interviene sul terzo comma al fine di comprendere i conviventi nel concetto di nucleo familiare, in riferimento al vincolo necessario per ottenere una concessione di area cimiteriale a più concessionari. Occorre dunque modificare al comma 3 la dicitura “purchè appartenenti allo stesso nucleo familiare d’origine – compresi i coniugi –“ con:

“purchè appartenenti allo stesso nucleo familiare – compresi i coniugi e i conviventi –“.

L’articolo 61 (Ammissione nella sepoltura) regola il diritto d’uso nelle sepolture private, nel rispetto dell’articolo 93 del DPR 28571990, il quale al primo comma afferma che “il diritto di uso delle sepolture private e concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari”, mentre il secondo comma integra la normativa prevedendo che “può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari., secondo i criteri stabiliti nei Regolamenti Comunali”.

Attualmente il Regolamento della Città consente l’ammissione di salme, resti o ceneri di conviventi (definiti come “altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del concessionario richiedente”) su disposizione del concessionario o dei concessionari.

A tale proposito occorre procedere a una riformulazione del comma 2 dell’art. 61, al fine di evitare interpretazioni equivocate in merito all’attuale dispositivo.

La prima parte del comma 2 (che nell’attuale versione recita “Il concessionario o i concessionari nel caso si sia proceduto, mediante atto notarile depositato presso l’ufficio sepolture private dei Servizi Cimiteriali alla suddivisione dell’intera sepoltura in quote di pertinenza, potranno disporre dell’ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri di:”) può quindi essere riformulata, modificando unicamente la punteggiatura al fine di rendere più chiara e inequivocabile l’interpretazione, nel seguente modo:

“Il concessionario o i concessionari nel caso si sia proceduto alla suddivisione dell’intera sepoltura in quote di pertinenza mediante atto notarile depositato presso l’ufficio sepolture private dei Servizi Cimiteriale, potrà disporre dell’ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri di:”.

Le modifiche ed integrazioni illustrate, pur senza incidere significativamente nell’attività dell’Amministrazione, rappresentano l’assunzione delle responsabilità del Consiglio Comunale di applicare quanto dallo stesso Consiglio stabilito.

L’argomento è stato illustrato in sede di Conferenza Capigruppo regolarmente riunitasi come Commissione Istituzionale e pertanto deliberante, il giorno 15 ottobre 2013.

Preso atto che durante il dibattito non sono emerse osservazioni contrarie al provvedimento in oggetto.

Alla luce di quanto su esposto, si propone di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2013-04408/002 avente per oggetto “Applicazione del Regolamento comunale n. 337: modifiche ed integrazioni ai Regolamenti comunali n. 161, 264 e 352”.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l’art. 63 dello Statuto della Città di Torino
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l’altro, all’art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l’acquisizione del parere dei Consigli Circostrizionali ed all’art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Dato atto che il parere di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, e che qui integralmente si richiamano, parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2013-04408/002 avente per oggetto “Applicazione del Regolamento comunale n. 337: modifiche ed integrazioni ai Regolamenti comunali n. 161, 264 e 352”.

Il Presidente del Consiglio di Circostrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	22
Astenuti	4 (Bolognesi, Bosticco, Geninatti Togli e Miletto)
Votanti	18
Voti favorevoli	18

DELIBERA

di esprimere, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, e che qui integralmente si richiamano, parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2013-04408/002 avente per oggetto “Applicazione del Regolamento comunale n. 337: modifiche ed integrazioni ai Regolamenti comunali n. 161, 264 e 352”.